

**Lonate Pozzolo, 4**

Si deve alla cortesia di un noto studioso di Pavia, monsignor prof. Faustino Gianni, la segnalazione dell'esistenza degli Statuti di Lonate Pozzolo, redatti dal notaio Donato Gennari di Lonate in data di martedì 19 gennaio 1496; questo documento è conservato nel Fondo notarile dell'Archivio di Stato di Milano (filza n. 3022), tra gli atti del predetto notaio che sono in varie località del Sebino nell'ultimo trentennio del XV secolo.

Bisogna però avvertire che gli Statuti lonatesi, notevoli soprattutto in quanto sono i primi fortuitamente trovati in tutta la pieve di Gallarate, rappresentano, come spesso accade per documenti del genere, una minuta vergata con calligrafia spesso illeggibile, in cui abbondano le correzioni e le cancellature ed a cui mancano la chiusa e il tabellione.

Lasciando per ora da parte l'interrogativo se tali Statuti entrarono mai in vigore dopo il « placet » della Comunità alla quale erano destinati, diremo che questo « corpus » di leggi locali verrà pubblicato per esteso nella « Rassegna Gallaratese », dopo il non facile lavoro di lettura e trascrizione da parte del dott. F. Bertoli e del dott. R. Garatti di Lonate, lavoro che ha messo a dura prova la pazienza dei due lettori, ma che indubbiamente contribuisce a rischiarare alcuni punti della storia anti-

**LONATE POZZOLO****GLI STATUTI CITTADINI  
del notaio Donato Gennari****Sono stati redatti nel gennaio 1496**

ca del borgo.

Il fascicolo del notaio Gennari si compone di 18 fogli scritti fittamente e contiene ben 87 paragrafi, che sono stati numerati per facilitarne l'identificazione. Tra i punti più interessanti, non potendo ospitare queste colonne una disamina completa, ricorderemo quello relativo alla elezione dei consoli e al loro salario (artt. 3, 4, 5, 6), che segue all'esordio il solito tassativo divieto di bestemmiare e di lavorare o far lavorare nei giorni festivi; quello che faceva obbligo di riporre le scritture comunali in apposita cassa e di lasciare sopra questa due chiavi, una per il notaio del Comune, l'altra per uno dei consiglieri; quello che consentiva invece al notaio di scrivere sul libro mastro solo in presenza del Consiglio o della maggioranza di esso; quello che faceva obbligo a consoli e consiglieri di compilare o riformare l'estimo ogni tre anni « secundum consuetudinem dicti burgi »; quello ancora che proibiva a chiunque di porre « scopillos » sopra il fossato, me-

dante i quali si sarebbe potuto uscire in campagna.

Ma non mancano prescrizioni curiose come quella che vietava di trasportare erba nei sacchi, di giuocare a carte (« ad cartas nec ad textilos ») sulle pietre dei pozzi comunali, di contrattare sotto il portico della chiesa di S. Nazaro, di « coligere boattiam in plateis absque licentio incantatorum », i quali per converso erano tenuti, come i moderni netturbini, a « spatiare dictas plateas cum rastelis et scopis », di « cavare plateas cum sapa et badille », di condurre carri trainati da buoi per le contrade del paese, salvo nei casi in cui — dicono gli Statuti — il bovino avesse « personam idoneam coram dictis bestliis »; o ancora il divieto per i mugnai di allevare oche e anatre, permettendo solo sei galline, un gallo e un porco (uno solo!) per mugnaio e molino..., precisando, inoltre, che lo « stabulum » di detto porco doveva essere costruito ben separato e distante dal molino stesso; e pure il divieto per i « moli-

nari » di dimorare nei molini (e già sono menzionati quelli detti di Sopra, di Gaggio e Nuovo) senza la moglie « sive alia persona idonea ».

Come si vede, questi Statuti, a parte ogni valutazione archivistica, hanno un valore non trascurabile: ci fanno vedere, insieme con la elezione dei consoli — che merita ampia considerazione — che nel 1496 Lonate era cinta di fossati, dei quali abbiamo notizia certa nel 1303 in occasione della vendita di una casa effettuata dai fratelli Carcano a favore del rettore G. Maridati (« in castello prope portam castris... »); fossati e castello che esistevano ancora nel 1526 al tempo delle lotte tra Francesco I e Carlo V. Peso non da poco hanno anche i molini, ai quali gli Statuti dedicano articoli e disposizioni minuziose.

A proposito dei molini, si può osservare, infine, che discorrendo di quello di Gaggio (« de Gadio »), l'art. 77 del nostro documento dice ad un certo punto che l'incantatore era tenuto a vendere, alle monache milanesi di S. Marta, 86 lire imperiali per fitti livellarii e 50 lire imperiali al « magnifico domino » Antonio Visconti, « pro potestaria », cioè a quel Visconti la cui famiglia aveva da tempo beni in luogo e ch'era stato fatto feudatario del borgo con diploma di Gian Galeazzo M. Sforza in data 5 febbraio 1490.

G. D. Oltrona Visconti

LONATE POZZOLO

STATUTI CITTADINI

Notaio Donato GENNARI

1496